



Circolare Informativa 7/89

Trasmettiamo lettera - Prot. 0099466 del 16 novembre 1989 -
inviataci, su nostra richiesta, dall'INPDAI - Servizio contributi,
Ufficio IV, in merito all'iscrizione del personale dirigente delle
società di factoring.

Con i migliori saluti

ASSIFACT
Associazione fra le Società di Factoring Italiane

All.:

- * lettera INPDAI, Prot. 0099466, rif. GI/al del 16.11.89
- * Circolare INPDAI n. 250 - luglio 1989


Milano, 28 novembre 1989

Presidenza e Segreteria:
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 7704217

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali



16. NOV. 89 099466

Servizio CONTRIBUTI

Ufficio IV *All.* 1

risposta alla lettera

n° del 13 ottobre 1989

Oggetto: iscrizione personale dirigente

società di factoring

Roma

VIALE DELLE PROVINCE, 196 - TEL. 4974.1
Cod. Post. 00162

Spett.le

ASSIFACT

Associazione fra le Società di
Factoring Italiane
Corso Europa, 13

20122 MILANO

In merito all'iscrivibilità del personale dirigente delle società di factoring allo scrivente Istituto, si formulano le seguenti osservazioni.

Nel nostro ordinamento giuridico il principio generale è quello della iscrizione dei lavoratori subordinati, ai fini delle assicurazioni sociali, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; tuttavia, in contrapposizione a questa assicurazione generale, sussistono alcune forme di assicurazioni speciali, sostitutive di quella generale.

Uno di questi sistemi speciali è quello gestito dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali che, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n.967, gestisce l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in sostituzione dell'INPS per tutti i dirigenti di aziende industriali.

La medesima legge regolatrice del sistema previdenziale INPDAI si è preoccupata di definire esattamente i termini della qualificazione selettiva.

Infatti con l'articolo 4 della legge 15 marzo 1973, n.44, è stato inserito nel corpo dell'articolo 3, della legge istitutiva dell'INPDAI, una norma chiarificatrice in base alla quale le attività destinarie della normativa INPDAI sono state individuate dal legislatore in quelle dirette alla produzione di beni o di servizi, nell'attività di trasporto e in quelle ausiliarie delle predette.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che la nozione di azienda industriale, alla quale consegue obbligatoriamente la iscrizione dei dirigenti all'INPDAI, è fornita interamente ed esaustivamente dall'articolo 4 della legge n. 44/1973, che si pone come speciale rispetto alla normativa che concerne l'INPS e, quindi, come derogatoria della stessa (cfr. ex multis Cass.S.L. 14 dicembre 1983, n.7380, in Lavoro e Previdenza Oggi, 1984, p. 362).

Giova sottolineare che la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il principio che, per i rapporti intercorrenti fra legge speciale e legge generale, non è consentito - per determinare il settore di inquadramento dell'azienda ai fini contributivi - fare ricorso a concetti o istituti giuridici contenuti in altre disposizioni di legge per ricavarne una nozione di azienda industriale che la norma speciale ha già compiutamente fornito (cfr. Cass.S.L. 10 ottobre 1979, n. 5246, in Giur. Ital. 1980, I, 1, c. 593).

Va ancora considerato che la Suprema Corte, reiterando precedenti pronunce, ha altresì puntualizzato che non può ritenersi che i diversi istituti giuridici previdenziali abbiano un carattere omogeneo che giustifichi la ricezione di qualificazioni proprie di un istituto in quelle di un altro anche senza espresso rinvio (cfr. Cass.S.L. 27 ottobre 1988 n. 5825 in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro 1988 p. 859).

Ciò puntualizzato in via generale si ritiene opportuno evidenziare che la autorità giudiziaria ordinaria, risolvendo i conflitti di interpretazione che oppongono le aziende di servizi all'INPS e/o all'INPDAI, ne ha affermato la natura industriale, con conseguente obbligo della iscrizione del relativo personale dirigente all'INPDAI, con oltre 200 sentenze emesse a tutt'oggi, fra cui 20 della Suprema Corte cui devono aggiungersi le 16 sentenze di merito passate in giudicato perché non impugnate dall'INPS.

Per quanto attiene alle aziende che esercitano il factoring si rammenta che, con la sentenza n. 5825 del 27 ottobre 1988, tra la Centrofactoring S.p.A., l'INPS e lo scrivente Istituto, la Corte di Cassazione ha sancito l'obbligo d'iscrizione a questo Ente del personale dirigente.

In tale contesto è stata emanata la legge 9 marzo 1989, n. 88 che, con l'articolo 49, ha introdotto una nuova disciplina per la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali da parte dell'INPS.

La conseguente circolare n. 143, emanata dalla Direzione Generale di tale Ente, il 20 giugno 1989, ha originato dubbi e perplessità da parte delle imprese.

Va subito chiarito e precisato che tale norma è del tutto ininfluyente ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti obbligatoriamente ad iscrivere il proprio personale dirigente all'INPDAI.

Infatti la norma di cui all'articolo 49 della legge n. 88/1989, estrinseca i suoi effetti soltanto nei confronti dell'INPS, sia per la stessa collocazione della norma, come è evidenziato nella circolare n. 250 del luglio 1989 della Direzione Generale dell'INPDAl che si allega, sia per il noto principio che la legge generale successiva (legge n. 88/1989) non deroga alla norma speciale antecedente (legge n. 44/1973), sia per l'espressa disposizione di cui al terzo comma dello stesso articolo 49.

Conforta in tal senso il fatto che il legislatore, allorquando ha inteso dettare norme di carattere generale, valide per tutti gli enti previdenziali, lo ha espressamente previsto come avviene con gli articoli 15, 52, 54, 56 stessa legge.

D'altro canto i limiti di efficacia dell'articolo in argomento si evidenziano dalla medesima legge che, pur intitolata "ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL" all'articolo 55 estende a tale ultimo Ente soltanto le disposizioni espressamente richiamate, fra cui non è compreso l'articolo 49.

Non incide su tale interpretazione la circostanza che, ai sensi della norma in esame, la classificazione dei datori di lavoro disposta dall'INPS ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, essendo evidente che il legislatore è ricorso a tale espressione con lo scopo di far chiarezza all'interno delle attribuzioni e competenze già spettanti all'INPS che gestisce svariate forme di assicurazioni sociali.

Diversamente ragionando il legislatore avrebbe implicitamente modificato la competenza di tutti gli altri Enti previdenziali, attribuendo al solo INPS un potere assolutamente vincolante per gli altri Istituti che sarebbero costretti ad un patì, non essendo stato previsto dal legislatore un qualsiasi meccanismo preventivo o, quanto meno, contestuale di consultazione che consenta, agli altri Enti previdenziali interessati, di sottoporre al vaglio del medesimo INPS almeno le ragioni di fatto o di diritto che comporterebbero, nei singoli casi, l'inquadramento in un settore piuttosto che in un altro.

Avalla la conclusione che l'articolo 49 esaurisce, invece, ogni suo effetto innovativo entro l'ambito della gestione dell'INPS, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 49, ai sensi della quale restano validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali (come quella che disciplina la gestione previdenziale INPDAl) o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. n. 797/1955.

Deve essere, altresì, sottolineato che tale comma afferma che restano comunque validi gli inquadramenti già in atto, il che significa che se un'azienda era inquadrata in un determinato settore prima dell'entrata in vigore della norma de qua, tale inquadramento permane e deve valere sia per coloro che erano già alle dipendenze dell'azienda, sia per i nuovi assunti.

Ovviamente tale disposizione deve essere intesa nel senso che restano validi gli inquadramenti già effettuati, purché gli stessi siano stati operati conformemente alla legge previgente: ossia, in definitiva, agli articoli 2135 e 2195 del codice civile.

Una diversa opinione comporterebbe una singolare sanatoria che impedirebbe di rettificare gli eventuali errori compiuti, con profili di evidente incostituzionalità.

Tale interpretazione ha trovato puntuale conferma nella lettera del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, prot.n.13PS/AF-I-F/5921 del 25 ottobre 1989, indirizzata, da tale Organo vigilante, alle Direzioni Generali dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAI.

Infatti, il Ministro, fatto presente che il Governo ha accettato come raccomandazione un ordine del giorno della XI Commissione permanente della Camera dei deputati diretto a chiarire che il terzo comma dell'articolo 49 deve intendersi nel senso che restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nonché quelli derivanti da leggi speciali o conseguenti ai decreti di cui all'articolo 34 del D.P.R. 30 maggio 1955 n.797; rilevato che l'articolo 49 esplicitamente prevede la salvaguardia di tre ordini di situazioni e precisamente:

- 1) gli inquadramenti già in atto nei diversi settori alla data di entrata in vigore della nuova normativa;
- 2) gli inquadramenti derivanti da leggi speciali;
- 3) gli inquadramenti conseguenti ai decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. n.797/1955;

afferma che l'orientamento interpretativo emergente dalla circolare n.143/1989 dell'INPS non può essere asseccato in quanto difforme dalla dizione letterale della norma recante espressamente l'individuazione di ipotesi di inquadramento la cui valenza resta comunque confermata, nonché in contrasto con la raccomandazione di cui all'ordine del giorno della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati accettata dal rappresentante del Governo e con l'analogo intendimento di cui all'ordine del giorno accolto dalla Commissione lavoro del Senato.

Il Ministro conclude, invitando gli Enti previdenziali in indirizzo ad attenersi, per l'applicazione delle disposizioni in esame, all'interpretazione sopraevidenziata.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, si ribadisce che resta pienamente valida ed operante la disposizione di cui all'articolo 4 della legge 15 marzo 1973, n.44, in base alla quale i dirigenti delle aziende esercenti il factoring sono obbligatoriamente iscritti allo scrivente Istituto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

factoring

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI**

00162 ROMA - VIALE DELLE PROVINCE, 196

**Direzione Generale
Servizio Contributi
Ufficio I e II**

**ALLE AZIENDE INDUSTRIALI
LORO SEDI**

Circolare n. 250

OGGETTO: ARTICOLO 49 DELLA LEGGE 9-3-89, N. 88.

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1989, supplemento ordinario n. 17 alla G.U. n. 60, serie generale, è stata pubblicata la legge in oggetto indicata, entrata in vigore il 28 marzo successivo.

In particolare, l'art. 49 di detta legge reca la rubrica: « Classificazione dei datori di lavoro ai fini assistenziali e previdenziali ».

Giova preliminarmente osservare che la legge ha per oggetto, almeno principale, la « ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL », come reca l'intitolazione della rubrica.

L'intero capo I (artt. 1/19), è dedicato all'organizzazione ed ai controlli dell'INPS (con la sola eccezione dell'art. 15, riguardante i funzionari direttivi, il quale si riferisce « al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20/3/75, n. 70 »).

Il capo II (artt. 20/41) reca disposizioni che riguardano la gestione finanziaria dell'INPS.

Il capo III (artt. 42/56) disciplina gli organi periferici ed il contenzioso.

I soli artt. 52, 54 e 56 (oltre il già citato art. 15) si riferiscono a tutti gli enti previdenziali e dispongono, rispettivamente, in punto di: prestazioni indebite, comunicazioni dei dati relativi alla situazione previdenziale e pensionistica, istituzione di una Commissione parlamentare di controllo.

Ciò premesso, è da escludere che l'espressione « a tutti i fini previdenziali ed assistenziali », contenuta nell'art. 49, sia sufficiente ad assegnare alla norma in questione un ambito di indiscriminata applicazione, anche per quanto riguarda, cioè, gli altri ordinamenti previdenziali diversi dall'INPS.

Ed infatti, come è stato osservato, il legislatore, allorché ha inteso dettare norme di carattere generale, lo ha espressamente previsto.

La previsione di totalità, contenuta nell'espressione « a tutti i fini previdenziali ed assistenziali », va quindi riferita alle (molteplici) assicurazioni gestite dall'INPS e non necessariamente alle assicurazioni gestite da tutti gli altri enti.

Del resto, anche topograficamente, l'art. 49 è strettamente connesso con i successivi artt. 50 e 51, che dispongono esclusivamente in materia di contenzioso avverso i provvedimenti dell'INPS e la seconda parte del II comma dell'art. 49 riguarda la contribuzione alla CUA, gestita come è noto dall'INPS medesimo.

D'altronde, l'INPDAl, ai fini della individuazione del carattere industriale dell'impresa, ha sempre osservato principi e criteri propri (v. art. 3 legge 967/53 e art. 4 legge 44/73); il rapporto di specialità della normativa INPDAl rispetto alla normativa INPS razionalmente giustifica l'esistenza di specifici criteri di inquadramento e la deroga, in virtù di tali specifici criteri, alla normativa generale.

La seconda parte del III comma dell'art. 49 fa salvi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura che derivino da **leggi speciali** o che siano conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'art. 34 del DPR n. 797/55.

Detta disposizione conforta ed avvalorava la conclusione cui sopra si è pervenuti.

Infatti, il citato II periodo del III comma, anche per ragioni logico-sistematiche, non può che intendersi riferito all'intera norma nel suo complesso e non semplicemente al II comma come potrebbe apparire ad una prima lettura: trattasi di evidente errore di coordinamento, come si evince anche dai lavori parlamentari.

Né è da sottovalutare la portata rafforzativa dell'uso dell'avverbio « comunque » (« Restano comunque validi... »).

Poiché tra le leggi speciali rientra certamente (almeno in rapporto alla disciplina generale dell'INPS) la legge n. 967/53 istitutiva dell'INPDAl e successive modificazioni ed integrazioni **ne consegue che, ai fini della qualificazione come industriali di imprese che abbiano alle proprie dipendenze personale dirigente, si deve continuare a far riferimento a dette ultime disposizioni di legge (e, in definitiva, ai criteri fissati dall'art. 2195 C.C.) che, quali leggi speciali anteriori, non possono essere considerate modificate o abrogate da una legge posteriore in mancanza di qualsivoglia disposizione sul punto.**

Come per il passato, quindi, le imprese o enti, privati o pubblici, esercenti le attività di cui ai punti 1) e 3) dell'art. 2195 C.C. o attività ausiliarie delle predette, sono tenuti ad assolvere l'obbligo contributivo nei confronti dello scrivente Istituto.

Roma, luglio 1989

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Calò)